

Brugg, 29 giugno 2021

SwissPrimBeef®

Regolamento di produzione

1. Disposizioni generali

- a. SwissPrimBeef. SwissPrimBeef è carne gourmet di bovini da carne allevati in una tenuta di vacche madri (“linea vacca-vitello”). Fino allo svezzamento, il vitello vive nella mandria, assieme alla madre. Dopo lo svezzamento gli animali sono raggruppati e allevati per fasce di età. Il marchio promuove una produzione di carne bovina di qualità, proveniente da animali di razze selezionate, garantisce precise modalità di allevamento e di foraggiamento e assicura i controlli necessari.
- b. Bovini da carne. Gli animali sono robusti, fertili e mansueti. Sono longevi e si adattano senza problemi alle condizioni climatiche svizzere. Valorizzano il foraggio grezzo trasformandolo in carne, un alimento nobile. La produzione soddisfa elevati criteri etologici, ecologici e qualitativi. Il marchio SwissPrimBeef promuove tutti questi aspetti. La buona capacità di assimilare foraggio grezzo di diverse qualità consente ai bovini da carne di ambientarsi in tutte le regioni svizzere.
- c. Razze. La razza è scelta in base alle possibilità di compravendita. Vacca Madre Svizzera gestisce una lista di preferenze. Il capitolo 2.4.c stabilisce i requisiti di ascendenza.
- d. Protezione del marchio: SwissPrimBeef è un marchio protetto. Appartiene a Vacca Madre Svizzera ed è registrato presso l’Istituto federale della proprietà intellettuale con i numeri ® 443156 e 471075.
- e. Dichiarazione. Alla dichiarazione si applicano le seguenti disposizioni:



testo: SwissPrimBeef

Per animali di razza, il nome del marchio può essere accompagnato dalla specificazione della razza.

2. Disposizioni per la produzione

2.1. Basi legali

La/Il detentrici/tore di animali è tenuta/o a rispettare tutte le leggi, le ordinanze e le relative disposizioni d'applicazione, come pure le altre basi legali in vigore in Svizzera concernenti la produzione. Nel seguente elenco sono riportate alcune delle basi legali rilevanti per i programmi di marchio:

- legge federale sulla protezione degli animali (LPAn, RS 455) e relativa ordinanza (OPAn, RS 455.1), ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (RS 455.110.1)
- legge federale sulla protezione delle acque (LPAC, RS 814.20)
- legge federale sull'agricoltura (LAgr, RS 910.1) e ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD, RS 910.13)
- ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BTDA, RS 916.404.1)
- ordinanza sulle epizootie (OFE, RS 916.401)
- ordinanza sugli alimenti per animali (OsAIA, RS 916.307) e ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale (OLAIA, RS 916.307.1)
- legge federale sui medicinali e i dispositivi medici (LATer, RS 812.21), ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicinali (RS 812.212.1) e ordinanza sui medicinali per uso veterinario (OMVet, RS 812.212.27)
- legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr, RS 817.0) e relativa ordinanza (ODerr, RS 817.02)
- Gestione Qualità Carne Svizzera – Direttiva di produzione Bovini

La/Il detentrici/tore di animali dichiara di conoscere i regolamenti pertinenti e di applicarli. La versione in vigore può essere ottenuta presso le autorità competenti. La/Il detentrici/tore di animali si informa in modo autonomo su qualsiasi cambiamento delle basi legali.

2.2. Campo di applicazione

Dove non altrimenti indicato, le condizioni per utilizzare i marchi depositati da Vacca Madre Svizzera si applicano alla totalità dei capi che fanno parte della mandria di vacche madri (vitelli, animali da finissaggio, vacche, tori riproduttori e animali da allevamento). Nella stessa azienda, le disposizioni del presente regolamento concernenti l'allevamento e il foraggiamento valgono per tutte le categorie di animali (da A2 a A9).

2.3. Azienda

- a. Adesione a Vacca Madre Svizzera. Per produrre nel quadro dei marchi depositati, occorre aderire a Vacca Madre Svizzera. Le aziende che non tengono vacche madri sono legate a Vacca Madre Svizzera da un contratto di licenza. Anche le aziende che dividono le varie mansioni (ad es. allevamento, estivazione) con aziende che aderiscono a Vacca Madre Svizzera o con aziende che hanno concluso con essa un contratto di licenza, devono aver sottoscritto un accordo con Vacca Madre Svizzera. Secondo le modalità di compravendita, possono essere richieste altre adesioni.
- b. Controllo. La/Il detentrici/tore inoltra per iscritto a VMS il mandato per i controlli dell'azienda e, in tal modo, la richiesta di partecipare ai programmi di marchio. Le aziende sono controllate regolarmente dagli ispettorati incaricati da Vacca Madre Svizzera. Vacca Madre Svizzera riconosce le aziende che si trovano

all'interno della superficie agricola utile e che hanno superato i controlli, così come le aziende che si trovano nelle zone di estivazione e che rispettano le disposizioni dell'ordinanza sui contributi d'estivazione. Il capitolo 5 descrive la procedura di controllo.

- c. Allevamento degli animali e sfruttamento delle superfici. L'allevamento degli animali e la gestione dell'azienda devono trasmettere un'immagine positiva del metodo di produzione vacca-vitello. L'azienda prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, conformemente a quanto stabilito dall'OPD. L'azienda dispone di una superficie foraggera propria sufficiente. È vietato l'impiego di fanghi di depurazione, in qualsiasi forma. Il capitolo 2.4. stabilisce i requisiti supplementari per l'allevamento degli animali e per il loro foraggiamento.

2.4. Animali

- a. Provenienza. Gli animali devono essere nati in Svizzera e devono aver trascorso la loro vita, ininterrottamente, in aziende riconosciute. Se acquistati da aziende non riconosciute, gli animali supplementari destinati alla produzione SwissPrimBeef (vitelli di sostituzione e vitelli supplementari) non devono aver superato le 2 mesi di vita. Gli animali Natura (destinati alla lavorazione) devono aver trascorso almeno 2 anni in un'azienda riconosciuta. Sono ammessi soggiorni in aziende non riconosciute, se resi necessari dal cambiamento del proprietario; non possono tuttavia superare, complessivamente, i 30 giorni.
- b. Identificazione. Tutti i capi della mandria di vacche madri devono essere identificati con marchi auricolari ufficiali. Il produttore è tenuto a rispettare le disposizioni e le raccomandazioni in vigore per il trasporto di animali.
- c. Ascendenza. Gli animali SwissPrimBeef devono discendere, da parte maschile, da un toro riconosciuto da Vacca Madre Svizzera, ossia un toro LGBC (registrato nel Libro genealogico dei bovini da carne oppure registrato come tale e riconosciuto per l'inseminazione artificiale). Da parte femminile, devono discendere da un toro riconosciuto da Vacca Madre Svizzera, ossia un toro LGBC (registrato nel Libro genealogico dei bovini da carne oppure registrato come tale e riconosciuto per l'inseminazione artificiale). Le fattrici devono inoltre essere registrate presso Swissherdbook nella sezione Simmental (codice 60 o 70), oppure presso Braunvieh Schweiz nella sezione OB (bovini bruni originali) o ROB (re-incrocio bovini bruni originali) oppure nel libro genealogico delle razze Hérens, Grigia retica o Hinterwälder.

I criteri di ascendenza femminile entrano in vigore per i capi SwissPrimBeef nati dopo il 1° gennaio 2008. Tutte le vacche che hanno figliato prima di questa data in un'azienda SwissPrimBeef riconosciuta soddisfano le condizioni richieste.

I vitelli di sostituzione o i vitelli supplementari devono rispettare le disposizioni concernenti l'ascendenza, almeno da parte maschile. Le ascendenze devono essere comprovate ufficialmente.

Gli animali generati mediante trasferimento embrionale, i discendenti diretti o indiretti di animali clonati e gli animali della razza Bianco Blu Belga e INRA 95 non possono essere commercializzati con il marchio SwissPrimBeef.

- d. Qualità. Le carcasse e la carne dei capi destinati alla produzione SwissPrimBeef devono rispettare severi requisiti qualitativi: carnosità e tessuto grasso per le carcasse, criteri organolettici e massa chimico-fisica per la carne. Il produttore

deve adottare tutte le misure possibili per promuovere la salute dei capi e la qualità dell'allevamento, del foraggiamento e della zootecnia. Il regolamento di vendita stabilisce i parametri di promozione della qualità, in particolare per la macellazione, la lavorazione, l'immagazzinamento e la compravendita.

I buoi e i manzi sono vantaggiosi per la qualità della carne e la tranquillità nella mandria. Vanno prese misure adeguate per evitare gestazioni indesiderate. Nelle aziende di produzione si raccomanda la castrazione dei vitelli maschi.

- e. Uscita all'aperto. Tutti gli animali delle categorie A2-A9 devono essere tenuti secondo le disposizioni URA ("uscita regolare all'aperto"). Inoltre, ai capi della mandria di vacche madri va garantita un'uscita all'aperto giornaliera (pascolo o cortile) in conformità con quanto previsto dal cap. 2.2. Durante il periodo vegetativo è obbligatoria, quotidianamente, un'uscita di mezza giornata al pascolo. Le eccezioni sono ammesse solo in caso di intemperie. In questi casi, e durante il riposo vegetativo, occorre mettere a disposizione una corte, almeno un'ora ogni giorno. Come requisito minimo, durante tutto l'anno gli animali svezzati devono poter accedere costantemente a una corte. Le uscite all'aperto e al pascolo devono essere annotate nell'apposito registro.
- f. Stabulazione. Tutti gli animali, eccezion fatta per la categoria A1, devono essere tenuto secondo le disposizioni SSRA ("sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali"). Nelle stalle sono vietati sistemi elettrici di conduzione (soprattutto giogo elettrico, fili elettrici). L'OPD stabilisce le deroghe concernenti la tenuta all'aperto o l'area di foraggiamento con pavimento rivestito, che sono ammesse, ad esempio, nelle situazioni seguenti: durante il foraggiamento, durante la figliatura, in caso di animali malati o feriti.
- g. Igiene e pulizia. Gli animali vanno tenuti puliti. Le aree di riposo devono essere sempre correttamente ricoperte di stame. Il letame che si deposita sulle superfici di stabulazione e sulle superfici di uscita va eliminato regolarmente. Gli animali devono disporre costantemente di acqua potabile.
- h. Foraggiamento. Il foraggio grezzo è prodotto prevalentemente dall'azienda (conformemente a quanto previsto dal cap. 2.3.c.). Sono vietati l'abbeverata con latte supplementare, l'impiego di latte in polvere o di alimenti di allattamento, e il ricorso a bovine da produzione lattiera quali vacche nutrici. Il produttore fa in modo che le razioni di foraggio siano equilibrate. Sostanze minerali, oligoelementi e vitamine sono somministrati solo se occorre completare il fabbisogno naturale. Sono vietati complementi alimentari di sintesi per aumentare la produttività, amminoacidi di sintesi, foraggi contenenti olio di palma o grasso di palma, così come foraggi a base di urea, di proteine animali, di grassi animali o di organismi geneticamente modificati (OGM). Valgono i limiti massimi stabiliti dalla legislazione sugli OGM.

Alle vacche madri (dalla prima figliatura fino al macello) e ai vitelli fino allo svezzamento non può essere somministrato foraggio contenente soia.

La soia somministrata agli altri capi deve provenire da una produzione sostenibile, ossia da aziende specializzate riconosciute dalla Rete svizzera per la soia (www.retesoia.ch).

Per le vacche madri, i vitelli non ancora svezzati e i manzi da allevamento è obbligatorio rispettare le condizioni stabilite dalla Confederazione per la PLCSI ("produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita"). Non è necessario

raggiungere un effettivo minimo di animali. Le aziende che allevano altre categorie di animali nutrendole con foraggio grezzo e che, per questa ragione, non rispettano in tutta la loro estensione le condizioni della PLCSI, devono presentare un bilancio foraggero a parte per le vacche madri e i vitelli e i manzi da allevamento..

Per il resto valgono la direttiva Coop “Nutrizione degli animali da reddito: requisiti per gli alimenti da utilizzare nei programmi di allevamento Naturaplan” e le direttive per le aziende bio. I fabbricanti di alimenti per animali fornitori delle aziende che aderiscono al programma SwissPrimBeef devono essere omologati e sottostare ai controlli previsti nell’ambito di un sistema di garanzia della qualità.

- i. **Salute.** La salute degli animali va promossa principalmente attraverso misure profilattiche a diversi livelli (allevamento, foraggiamento e zootecnia). In linea di massima, è vietato intervenire preventivamente con farmaci veterinari. L’impiego di questi ultimi avviene sotto la supervisione del veterinario responsabile, con il quale deve essere stipulata una convenzione. Tutti i farmaci veterinari presenti entro il perimetro dell’azienda vanno iscritti, immediatamente dopo l’acquisto, in un inventario generale. Tutti i trattamenti con farmaci veterinari devono essere iscritti in modo completo e costantemente messi a giorno nell’apposito registro.

I preparati contenenti il principio attivo PMSG sono vietati in tutti gli ambiti di utilizzazione (attualmente il Folligon è omologato per bovine in caso di anestro).

La macellazione di animali gravidi è consentita solo in situazioni eccezionali e inevitabili o in casi di emergenza (ad es. in caso di malattia o a seguito di incidenti). Si applica la raccomandazione per evitare la macellazione di animali in gestazione della specie bovina.

- j. **Prodotti.** SwissPrimBeef prevede i seguenti prodotti standard:

rimonte	vitelli svezzati, da finissaggio, provenienti dalla linea vacca-vitello
animali da banco	manzi, buoi e torelli
animali destinati alla lavorazione	riproduttori (vacche e tori)

- k. **Trasporto.** Gli animali vanno caricati e trasportati con calma e riguardo. È vietato l’uso di stimolatori elettrici. Le imprese di trasporto e i macelli devono rispettare le disposizioni dell’OPAn e delle ordinanze d’esecuzione. Gli autisti impiegati da aziende di trasporto commerciali devono aver superato con successo un corso di formazione specialistica non legata alla professione presso un istituto riconosciuto dall’USAV, come stabilisce l’ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento di animali. Il personale addetto al trasporto di animali deve avere sempre con sé l’autorizzazione. Vanno osservati i provvedimenti di autoregolazione del settore.

3. Documento di riconoscimento

- a. Rilascio. Su ordinazione, l'Agenzia Vacca Madre Svizzera rilascia per ogni animale SwissPrimBeef un documento di riconoscimento. Solo se munito di questo documento l'animale può essere ritenuto SwissPrimBeef. Le disposizioni di applicazione sono stabilite in un testo a parte.
- b. Rifiuto. Se un'azienda o un animale non rispetta o non rispetta più le disposizioni di produzione, i documenti di riconoscimento non sono rilasciati. I documenti già rilasciati ad aziende in seguito escluse sono considerati nulli.

4. Compravendita

- a. Controllo della qualità. Per la compravendita SwissPrimBeef, la necessaria qualifica e la relativa valutazione avvengono secondo i criteri CH-TAX. Sono applicate le prescrizioni concernenti la qualità e la fornitura.
- b. Licenze. Per garantire il controllo necessario, gli animali e la carne SwissPrimBeef possono essere venduti solo in filiere munite di un'apposita licenza. Le licenze di compravendita vanno richieste a Vacca Madre Svizzera.
- c. Compravendita centralizzata. È il canale di compravendita più importante, per il quale Vacca Madre Svizzera mette a disposizione intermediari riconosciuti che, a loro volta, riforniscono macellerie riconosciute (conformemente alla lista di titolari di una licenza). I capi SwissPrimBeef vanno annunciati all'intermediario da 3 a 4 settimane prima del previsto termine di macellazione.
- d. Compravendita diretta. Chi compra o vende direttamente prodotti SwissPrimBeef deve possedere l'apposita licenza rilasciata da Vacca Madre Svizzera. Per la macellazione di animali e per il trasporto, l'immagazzinamento e la lavorazione di carne sono applicate strettissime prescrizioni igieniche (in part. l'ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni OMCC, l'ordinanza del DFI concernente l'igiene nella macellazione OIGM, l'ordinanza sulle derrate alimentari ODerr). Ogni rivenditore è tenuto a rispettare le disposizioni.
- e. Regolamento di vendita. Per la macellazione di animali e per il trasporto, l'immagazzinamento e la lavorazione di carne sono applicate strettissime prescrizioni igieniche (OMCC, OIGM, ODerr ecc.). Nel quadro di SwissPrimBeef vanno osservate anche prescrizioni concernenti la dichiarazione e la protezione del marchio. Il regolamento di vendita stabilisce in dettaglio le condizioni per la macellazione, la lavorazione e la vendita. Ogni rivenditore è tenuto a rispettare le disposizioni.

5. Controlli

- a. Organi di controllo. L'ispettorato incaricato da Vacca Madre Svizzera e autorizzato dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) ISO 17020:2012 è responsabile del riconoscimento nel quadro del marchio depositato SwissPrimBeef. Di norma, i controlli non sono annunciati. Agli organi di controllo va riservato il libero accesso, in qualsiasi momento, ai luoghi (stabulazioni, mezzi di trasporto, impianti ecc.), ai documenti e ai dati necessari all'ispezione. Se il responsabile dell'azienda è d'accordo, il controllo può essere svolto anche in sua assenza. Se gli ispettori non possono accedere a

determinati documenti, segnalano al responsabile dell'azienda quali documenti deve inoltrare. La Guida per l'ispezione delle aziende stabilisce i dettagli.

- b. Livelli di controllo. I controlli sono effettuati a diversi livelli: azienda (cfr. cap. 2.3), animali (cfr. cap. 2.4), trasporti (cfr. cap. 2.4), documenti di riconoscimento (cfr. cap. 3) e licenze per la compravendita (cfr. cap. 4).
- c. Registrazioni. Il produttore è tenuto ad aggiornare con precisione e regolarità il registro dei trattamenti e l'inventario dei farmaci veterinari. Possono essere richiesti documenti e registrazioni supplementari. Le aziende di compravendita devono rispettare un adeguato sistema di controllo della qualità, che garantisca la tracciabilità e la dichiarazione SwissPrimBeef.
- d. Divulgazione. La/Il detentricе/tore è tenuta/o a permettere agli organi di controllo di verificare i mezzi di prova concernenti il rispetto delle basi legali di cui al cap. 2.1. (in part. i rapporti di controllo cantonali relativi a PER, URA, SSRA, PLCSI ecc.) e di segnalare immediatamente all'Agenzia VMS reclami o misure adottate dalle autorità in caso di violazione di queste disposizioni.

VMS scambia informazioni e dati sui riconoscimenti dei programmi di marchio con altre organizzazioni che gestiscono marchi (ad es. Bio Suisse, Agriquali / GQ – Carne Svizzera). Gli intermediari riconosciuti hanno accesso a BeefNet (indirizzo dell'azienda, autorizzazioni per i programmi di marchio, posti di stabulazione, numero aggiornato di animali, codici dell'azienda).

- e. Informazioni e dati. La/Il detentricе/tore di animali prende atto che la BDTA o altre organizzazioni o servizi federali competenti trasmettono a VMS i dati sui bovini (notifica della nascita), i loro trasferimenti (notifica dell'arrivo e della partenza), i controlli e la macellazione (in part. data / peso / categoria di macellazione, carnosità e tessuto grasso). VMS può inoltrare i dati a terzi, per valutazioni tecniche concernenti la zootecnia e la produzione.

Tutte le informazioni e i dati raccolti o ottenuti che non sono accessibili al pubblico o generalmente noti saranno trattati in modo confidenziale da VMS e non sono trasmessi a terzi non autorizzati. Si applica inoltre la dichiarazione di VMS sulla protezione dei dati. Le organizzazioni accreditate che svolgono attività di controllo hanno accesso alle informazioni e ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti.

- f. Diritto di notifica. VMS può segnalare agli organi competenti (ad es. autorità cantonali, Agriquali / GQ – Carne Svizzera) le violazioni delle disposizioni di cui al cap. 2.1. Al fine di garantire che i potenziali acquirenti siano informati, in caso di sospensione delle forniture o di esclusione VMS può comunicare i dettagli necessari a intermediarie/ari riconosciute/i e alle organizzazioni competenti.

6. Misure in caso di infrazione

- a. Sanzioni. Chi non rispetta le disposizioni del regolamento di produzione si vede opporre, nel caso di un primo controllo, il rifiuto alla domanda di adesione al programma di marchio. Nel caso di controlli successivi va incontro a sanzioni. Le sanzioni sono stabilite da VMS. Sono pronunciate e messe in vigore dall'ispettorato, e figurano in un elenco apposito. I livelli previsti per le sanzioni sono i seguenti:
- b. Livelli delle sanzioni. I livelli delle sanzioni sono:

- a. Riconoscimento provvisorio: l'azienda è ammonita e le viene posto un termine entro il quale risolvere tutti i difetti rilevati. Una volta trascorso il termine avrà luogo un controllo supplementare, a spese dell'azienda.
- b. Sospensione delle forniture: la sospensione delle forniture dura almeno 6 mesi. Un'eventuale ispezione supplementare è eseguita solo su richiesta della/del detentrici/tore.
- c. Esclusione: se intende entrare nuovamente a far parte di un programma di marchio, l'azienda esclusa dovrà rispettare le disposizioni poste a un'azienda esordiente. Un'ispezione supplementare sarà effettuata al più presto 6 mesi dopo l'esclusione e solo su richiesta della/del detentrici/tore.

In caso di accumulo di tre o più infrazioni, di norma la sanzione è aggravata.

- c. Recidiva. Una recidiva è data se lo stessa o analoga lacuna o lo stesso o analogo comportamento scorretto è già stato rilevato in una delle tre precedenti campagne d'ispezione presso la/lo stessa/o detentrici/tore. Il mancato rispetto dei termini posti nell'ambito di una campagna d'ispezione può essere considerato una recidiva (ad es. difetto non eliminato entro il termine stabilito). In caso di recidiva, di norma si passa al livello di sanzioni immediatamente superiore.
- d. Ricorsi. Nel caso in cui non approvi la procedura o il risultato dell'ispezione, la/il detentrici/tore può presentare un ricorso scritto e motivato all'ispettorato, entro 5 giorni lavorativi dalla visita di ispezione. Contro le decisioni dell'ispettorato può essere presentato entro 10 giorni lavorativi un ricorso scritto e motivato alla Delegazione di ricorso di VMS (l'indirizzo postale corrisponde a quello dell'Agenzia VMS), che è l'ultima istanza in seno all'associazione. Eventuali ricorsi contro sanzioni non hanno effetto sospensivo. Non si possono avanzare pretese di risarcimento. Il Comitato è informato in merito alle decisioni sui ricorsi.
- e. Foro. Foro competente è quello del luogo in cui ha sede VMS.

7. Validità

- a. Entrata in vigore. Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato il 29 giugno 2021. Entra in vigore il 1° gennaio 2022 e sostituisce il regolamento del 15 dicembre 2015.

Ulteriori disposizioni concernenti l'esecuzione del presente regolamento sono disciplinate a parte.